

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **152/1997** (ECLI:IT:COST:1997:152)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **07/05/1997**; Decisione del **19/05/1997**

Deposito del **23/05/1997**; Pubblicazione in G. U. **28/05/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23275**

Atti decisi:

N. 152

## ORDINANZA 19-23 MAGGIO 1997

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, sul ricorso proposto da Caseti Giuseppe contro l'Ufficio del registro di Perugia, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso onde ottenere l'annullamento di un processo verbale di accertamento per tasse automobilistiche non pagate, la Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, recante modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;

che - secondo la Commissione rimettente - il legislatore, non ricomprendendo il tributo in questione nell'elenco delle controversie spettanti alla cognizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, avrebbe trascurato di considerare l'effettiva natura delle tasse automobilistiche, riferite alla utilità e produttività del bene posseduto (autoveicolo), da sempre ritenuto uno dei mezzi per la produzione del reddito, e quindi espressione della conseguente capacità contributiva;

che, proprio in ragione di tale natura delle tasse automobilistiche, le relative controversie dovrebbero appartenere alla competenza delle Commissioni tributarie, in modo da evitare che il cittadino, con riguardo a "tributi di importi generalmente non rilevanti", possa tutelarsi senza dover sostenere "spese processuali e di difesa generalmente di importo superiore al tributo contestato" e senza subire "le maggiori lungaggini rivenienti dalla eventuale tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato che un determinato modulo procedimentale non può essere assunto a modello costituzionale del giusto processo, per cui appare non lesiva della garanzia del diritto di difesa l'adozione di un rito piuttosto che di un altro, venendo in discussione non già l'an sibiene il quomodo dell'accesso alla tutela giurisdizionale (v., da ultimo, sentenza n. 500 del 1995);

che la mancata ricomprensione di talune materie nell'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie costituisce manifestazione dell'ampio grado di discrezionalità di cui gode il legislatore nel conformare i singoli istituti processuali (v. ordinanza n. 5 del 1996 e sentenza n. 295 del 1995) e nel ripartire la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale;

che nessun rilievo assumono - in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza - le eventuali difficoltà pratiche prospettate dalla rimettente, attinendo esse al dato meramente fattuale della concreta applicazione della norma in connessione col funzionamento del sistema generale di tutela giudiziaria;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*